

ALLEGATO 1

- A.** Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono cause impeditive dei diritti di elettorato attivo e passivo e, conseguentemente, escludono il pieno godimento dei diritti politici, le seguenti:
- Essere stati dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
 - Essere stati sottoposti in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 n. 327 finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
 - Essere stati sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
 - Essere stati condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - Essere stati sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
 - Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato e la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.
- B.** In base all'art. 5 del D.P.R. 487/1994 le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno la preferenza a parità di merito sono:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - gli orfani di guerra;
 - gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - i feriti in combattimento;
 - gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerose;
 - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
 - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - gli invalidi ed i mutilati civili;
 - i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
 - A parità di merito e di titoli di preferenza, l'ulteriore preferenza è determinata:

- dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età (L. 191/1998).